

REPUBBLICA ITALIANA

Milano 3 Ottobre 1802 Anno I.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI INTERNI

Veduto l'art. 27 della Legge 27 Luglio 1802  
Anno I.

ORDINA

I. **D**entro un mese dopo l'installazione delle Municipalità organizzate a tenore della Legge 24 Luglio è aperto il registro civico in tutta la Repubblica.

II. Ogni Cittadino, che voglia essere iscritto nel registro, presenta alla Municipalità del Luogo, ove trovasi domiciliato, la sua petizione documentata a norma degli art. 11 e 19 della citata Legge 27 Luglio. Chi avesse domicilio in più luoghi, non può dirigere la petizione che ad una sola tra le Municipalità dei Luoghi medesimi: notifica alla stessa gli altri luoghi ove tiene domicilio, e dichiara di non essere iscritto in alcuno di essi.

III. Ciascuna Municipalità tiene un separato Protocollo degli atti relativi alle suddette petizioni. E' comunicata ai Prefetti la